I.N.T.
ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 12/11/2026

Alla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati

Oggetto: Integrazione alla Memoria al DDL Legge di Bilancio per l'anno 2027 AC 3174-bis - Proposta emendativa all'articolo 37, comma 1

Alla c.a. attenzione del Presidente On. Giuseppe Mangialavori

e degli Onorevoli Commissari,

Stimatissimi,

nel ringraziare per l'opportunità offertaci con l'audizione del 9 novembre 2026 e alla luce del quesito posto nel corso della stessa dal Vice presidente della Commissione On. Gianmauro Dell'Olio, ad ulteriore completamento della memoria già depositata sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta emendativa all'articolo 37, comma 1, del DDL di Bilancio, relativo alla ripartizione in dieci rate della quota 2027 dei crediti d'imposta da superbonus. La proposta è coerente con le osservazioni già formulate nella memoria sugli articoli 36 e 37 in merito alla liquidità dei soggetti interessati dalla rimodulazione delle compensazioni.

Proposta emendativa

All'articolo 37, comma 1, in fine, aggiungere i seguenti periodi:

«La ripartizione di cui al primo periodo non si applica ai crediti d'imposta detenuti da imprese che al 1° gennaio 2027 rientrano tra le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e che li hanno ottenuti: a) in qualità di fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; b) in qualità di subappaltatori o sub-fornitori, in pagamento dei corrispettivi dovuti per l'esecuzione di lavori o la fornitura di beni e servizi relativi agli interventi agevolati, per cessione effettuata dal fornitore di cui alla lettera a) o da altro soggetto della medesima filiera. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano ai crediti acquisiti a titolo oneroso, in denaro o con altre modalità, per finalità diverse dal pagamento dei corrispettivi di cui alla lettera b) e, in caso di cessione solo in parte riconducibile al pagamento dei predetti corrispettivi, limitatamente alla quota acquisita a titolo oneroso. I soggetti di cui al primo periodo che intendono utilizzare la quota annuale 2027 secondo le modalità ordinarie ne danno comunicazione all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità, anche documentali, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»

Relazione illustrativa

La norma proposta dal Governo dispone la ripartizione in dieci rate annuali della quota 2027 dei crediti d'imposta derivanti dal superbonus per le spese sostenute nel 2023, indistintamente per tutti i titolari. L'emendamento mantiene questa impostazione in via generale e ne esclude le micro, piccole e medie imprese che hanno eseguito i lavori applicando lo sconto in fattura e quelle subappaltatrici o sub-fornitrici, appartenenti alla medesima filiera, che hanno ricevuto i crediti in pagamento dei propri corrispettivi, per i crediti ancora da loro detenuti. Restano soggetti alla

ripartizione i crediti acquisiti a titolo oneroso da terzi, anche per la sola quota così acquisita in caso di cessioni miste.

La differenziazione risponde a una diversa condizione dei titolari dei crediti. Le imprese della filiera dei lavori hanno anticipato l'agevolazione ai committenti o sostenuto i costi dell'intervento e sono esposte a un rischio di liquidità: in molti casi, dopo la riduzione delle agevolazioni edilizie, il fatturato e gli utili si sono contratti e, con essi, la capienza fiscale utile a compensare i crediti. Per queste imprese l'utilizzo dei crediti secondo i tempi ordinari evita che una ripartizione imposta per legge comprometta la liquidità e che l'impossibilità di utilizzare nell'anno la quota maturata ne determini la perdita. I soggetti che hanno acquisito i crediti a titolo oneroso non hanno invece sostenuto l'onere dell'anticipazione e dispongono di portafogli ampi e di una pianificazione fiscale e finanziaria pluriennale, che consente di assorbire il differimento.

L'esenzione ha effetti circoscritti sui saldi di finanza pubblica: la ripartizione in dieci rate resta la regola per tutti i soggetti non rientranti nel perimetro indicato, e la deroga incide soltanto sulla quota 2027 dei crediti ancora detenuti dalle piccole e medie imprese della filiera. La quantificazione dell'effetto finanziario potrà essere effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate.

Ringraziando dell'attenzione, si resta a disposizione per ogni approfondimento in merito e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente nazionale ***Riccardo Alemanno***
Il Vice Presidente ***Salvatore Cuomo***